SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1995.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 Luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

95A5377

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 390.

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi delle specialità medicinali, al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco, nonché per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e non occupati;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di applicazione di direttive comunitarie per gli impianti di depurazione dei molluschi e per gli stabilimenti industriali di prodotti di carne;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, limitandone la rimborsabilità al livello di prezzo determinato in base ai criteri di cui al primo periodo del presente comma.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposte al giudizio di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

Art. 6.

1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.

Art. 7.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.».

2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 8.

1. Ai fini della separazione delle contabilità degli esercizi 1994 e precedenti da quella dell'esercizio 1995, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico provvedono, entro il 31 dicembre 1995, alla ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie effettivamente sussistenti al 31 dicembre 1994, ancorché non susseguenti a provvedimenti di accertamento e di impegno, che dovranno formare oggetto di apposita deliberazione da parte del commissario straordinario per l'iscrizione nella relativa gestione stralcio, distintamente per ogni esercizio finanziario di riferimento.

Art. 9.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a consolidare le risultanze finanziarie delle contabilità degli esercizi degli anni 1994 e precedenti, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, in un unico rendiconto che deve essere trasmesso, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

2. Analogamente, le regioni e le province autonome provvedono a consolidare in un unico rendiconto finanziario le risultanze delle gestioni stralcio di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora diverse da quelle di cui al comma 1.

3. Per le gestioni di cui al presente articolo non sussiste l'obbligo della rendicontazione trimestrale previsto dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. A partire dall'esercizio finanziario 1995, la rendicontazione di cui all'articolo 50 della citata legge n. 833 del 1978 delle gestioni ordinarie delle aziende sanitarie ed ospedaliere va effettuata al 30 giugno ed al 31 dicembre.

Art. 10.

1. Ai commi 2 e 10 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

2. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, è abrogato.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell'allegato al citato decreto legislativo n. 530 del 1992.

4. Le metodiche d'analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono adottate con decreto del Ministro della sanità.

Art. 11.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati *A* e *B*, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorità competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneità, entro il 31 ottobre 1995.

4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione:

a) il progetto del nuovo stabilimento;

b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole.

6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.».

2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, previa presentazione al Ministero della sanità dell'istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo e successive modificazioni»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 1995».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere più rilasciate, per i profili disciplinati dallo stesso decreto legislativo, autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1995, n. 391.

Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1975, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 103/1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, che ha reso esecutivo il regolamento delle radiocomunicazioni;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 375, di ratifica dell'accordo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149, di ratifica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, approvativo della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, approvativo del regolamento di attuazione della legge n. 223/1990;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Riconosciuta l'esigenza di regolamentare la radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Impianti in onde corte - Autorizzazione

1. L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. L'autorizzazione è rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

3. Il provvedimento di autorizzazione è adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine è comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La diffusione di programmi in onde corte destinati all'estero può essere effettuata, a richiesta dei soggetti interessati, mediante l'utilizzazione di impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, se disponibili, disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 2.

Soggetti richiedenti - Requisiti

1. La domanda di autorizzazione può essere presentata:

a) da persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea;

b) da persone fisiche appartenenti a Stati diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, a condizione di reciprocità;

c) da fondazioni, da associazioni riconosciute e non riconosciute, da comitati, costituiti in Italia o in Stati appartenenti all'Unione europea.

2. Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera *c)*, devono avere il godimento dei diritti civili e politici.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale, salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non puo essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.

Art. 3.

Domanda

1. La domanda di autorizzazione con firma autenticata, da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, deve contenere:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, se questi è una persona fisica;

b) denominazione sociale, sede legale, nazionalità, cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza degli amministratori e dei rappresentanti legali se il soggetto richiedente è una fondazione, un'associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero un comitato;

c) la dichiarazione che il richiedente o, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli amministratori o i rappresentanti legali sono in possesso dei previsti requisiti, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5;

d) l'indicazione del comune e dell'area in cui si intende installare l'impianto;

e) l'indicazione del titolo che consente al richiedente la disponibilità del suolo sul quale far sorgere l'impianto;

f) il periodo di tempo entro il quale il richiedente si impegna a completare l'impianto e ad iniziare le trasmissioni;

g) la dichiarazione che l'impianto risponde alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, alle norme antinfortunistiche ed alle norme di prevenzione per la tutela della sanità pubblica;

h) l'indicazione dei Paesi ai quali sono destinate le trasmissioni e degli orari di massima delle trasmissioni stesse.

2. La domanda deve essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto se il richiedente non è persona fisica, dall'attestazione del versamento del contributo di cui all'art. 6, dal progetto tecnico esecutivo e dalle necessarie autorizzazioni dei competenti enti locali.

3. Il progetto tecnico di cui al comma 2 deve contenere i seguenti dati:

a) denominazione della stazione;

b) localizzazione della stazione:

1) coordinate geografiche (longitudine rispetto al meridiano di Greenwich e latitudine espresse in gradi, minuti e secondi);

2) denominazione della località ove è installata la stazione (via o località, comune, provincia);

c) zone di servizio richieste (le zone di servizio sono indicate con i simboli delle zone CIRAF o quadranti di zone CIRAF), secondo l'allegato al presente regolamento;

d) caratteristiche delle antenne trasmittenti - per ogni antenna installata nella stazione sono indicati:

1) tipo d'antenna utilizzata (il tipo d'antenna è indicato con riferimento e con la simbologia del tipo d'antenna descritto nella raccolta UIT dei diagrammi d'antenna);

2) azimut di massima irradiazione;

3) guadagno massimo in dB riferito all'antenna isotropa;

4) bande di frequenze inferiore e superiore di funzionamento dell'antenna nel caso di impiego di antenne multibanda o banda di funzionamento per le antenne a banda singola;

5) nel caso in cui siano impiegate cortine di dipoli orizzontali, in aggiunta ai dati precedenti:

5.1) il tipo di elemento irradiante (dipolo alimentato al centro o all'estremità);

5.2) il tipo di riflettore;

e) potenza del trasmettitore (in dBW) - per ciascun trasmettitore installato nella stazione sono indicate:

1) per le emissioni a modulazione d'ampiezza a doppia banda laterale, la potenza della portante (in dBW);

2) per le emissioni a modulazione d'ampiezza a banda laterale unica, la potenza di picco (in dBW);

3) la gamma di potenze disponibili nel trasmettitore;

f) classe di emissione - per ciascun trasmettitore installato nella stazione è indicata la classe di emissione impiegata (modulazione di ampiezza a doppia banda laterale, modulazione d'ampiezza a banda laterale unica);

g) caratteristiche strutturali dell'impianto:

1) descrizione delle apparecchiature radioelettriche installate. Nella suddetta descrizione debbono essere contenute le caratteristiche di funzionamento di ciascun trasmettitore ed in particolare la tolleranza di frequenza, il livello delle emissioni non essenziali, la larghezza di banda dell'emissione. Le caratteristiche del trasmettitore debbono soddisfare le pertinenti specifiche tecniche contenute nel regolamento delle radiocomunicazioni;

2) descrizione di ciascuna antenna trasmittente e di ciascuna struttura portante;

3) descrizione della linea di alimentazione a radiofrequenza;

4) descrizione di massima dell'impianto elettrico di alimentazione;

5) descrizione dell'impianto di segnalazione d'ostacolo, ove ne ricorresse la necessità, da realizzare secondo le norme dettate dalle autorità aeronautiche preposte alla sicurezza del volo;

6) descrizione di massima del locale ove sono installate le apparecchiature radioelettriche.

4. Per l'eventuale trasporto dei programmi, i soggetti interessati, ove non siano disponibili impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, devono munirsi, per gli impianti da realizzare, dell'apposita concessione ad uso privato. La domanda per detta concessione può essere presentata unitamente a quella per l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Bande di frequenze

1. L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, deve avvenire con l'utilizzazione delle bande di frequenze previste dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.), nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia.

2. L'utilizzazione delle frequenze negli orari di trasmissione proposti è subordinata in via permanente all'esito della procedura di consultazione prevista dall'art. 17 del regolamento delle radiocomunicazioni, da effettuare per il tramite dell'ufficio delle radiocomunicazioni dell'U.I.T. quattro volte l'anno. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione deve far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, almeno trenta giorni prima delle scadenze fissate nell'atto di autorizzazione, le apposite schede debitamente compilate con i dati richiesti. La mancata o tardiva presentazione delle schede suddette non consente il funzionamento della stazione per la stagione alla quale le schede si riferiscono.

3. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, una stazione di radiodiffusione di cui all'art. 1, comma 1, arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche, il titolare dell'autorizzazione, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare i disturbi.

Art. 5.

Limitazione, validità e rinnovo delle autorizzazioni

1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, non possono ottenere più di tre autorizzazioni. Per ciascuna autorizzazione non può essere irradiato più di un programma verso ogni zona CIRAF nella stessa ora, sia pure con l'uso di più frequenze.

2. L'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, è rilasciata per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione: il Ministero provvede entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 6.

Contributi

1. Il richiedente deve provvedere ad effettuare i seguenti versamenti a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) lire cinquemilioni, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo, a titolo di rimborso delle spese per istruttoria;

b) lire ventimilioni all'anno, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'espletamento dei necessari controlli amministrativi e tecnici.

Art. 7.

Responsabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

Art. 8.

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 9.

Divieti

1. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all'art. 1, comma 1.

2. È fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi.

3. È vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.

Art. 10.

Obblighi

1. Le trasmissioni devono essere diffuse in linguaggio chiaro e non codificato.

2. Il responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di cui all'art. 1, comma 1, ha l'obbligo di disporre senza ritardo le rettifiche richieste dai soggetti interessati.

3. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, devono tenere un registro su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi e sono tenuti inoltre a conservare, a disposizione delle autorità di controllo, la registrazione dei programmi in maniera non manipolabile per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale o di interesse per le amministrazioni dello Stato che il titolare dell'autorizzazione è obbligato a trasmettere.

Art. 11.

Controlli

1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato e di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di effettuare controlli e verifiche presso gli impianti e presso le sedi del titolare il quale è, pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati del Ministero stesso. Restano salve le attribuzioni della polizia postale e delle altre forze di polizia.

Art. 12.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149, e in ogni altro caso nel quale emergano situazioni che avrebbero potuto giustificare il diniego dell'autorizzazione o che, con riferimento agli stessi interessi pubblici, ne rendano anche temporaneamente inopportuno il mantenimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su richiesta del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno, previo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, procede alla sospensione ed, ove necessario, alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

Art. 13.

Sanzioni

1. La sanzione prevista dall'art. 195, comma 3, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 30, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a chiunque stabilisce o esercita un impianto di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.

2. Chiunque, senza il preventivo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, modifichi l'impianto o ne alteri le caratteristiche tecniche ovvero lo adibisca ad uso diverso da quello autorizzato soggiace alle sanzioni di

cui all'art. 218, comma primo, del codice postale e delle telecomunicazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 14.

Trasferimento

1. L'autorizzazione non può essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento è adottato entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il trasferimento può riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.

Art. 15.

Sospensione per inosservanza degli obblighi

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, previo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione può essere sospesa da uno a trenta giorni: ove si verifichi recidiva, la sospensione può essere irrogata per un periodo fino a tre mesi.

Art. 16.

Revoca - Decadenza - Estinzione

1. L'autorizzazione è revocata qualora, dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 15, si verifichi ulteriormente l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione decade:

a) per dichiarazione di fallimento;

b) in caso di trasferimento dell'impianto a terzi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

c) qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio.

3. L'autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine di durata;

b) per rinuncia del soggetto interessato;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso di persona giuridica, quando questa si estingua.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercivano impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero e che abbiano presentato entro il 23 ottobre 1990 ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 32 della suddetta legge la domanda di concessione, nonchè abbiano inviato la comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984, sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, da chiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero fino alla reiezione della domanda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 11

ALLEGATO
(art. 3, comma 3, lettera c)

SECTION C. Map of CIRAF Zones

Note – Information concerning the test points associated with these CIRAF Zones and quadrants is given in the IFRB Technical Standards.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 103/1975 reca: «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva».

— La legge n. 10/1985 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 223/1990 reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-*bis* del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

2-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis *si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Note all'art. 2:

— La legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte da ultimo con legge n. 256/1993, dispone misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

— La legge n. 575/1965 modificata da ultimo dalla legge n. 47/1994 e dal D.Lgs. n. 490/1994, reca disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

— Gli articoli da 199 a 240 del codice penale dispongono circa le misure amministrative di sicurezza (misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali).

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (1990):

ARTICLE 17

HFBC-87

Planning and Procedures for the Bands Allocated Exclusively to the Broadcasting Service Between 5 950 kHz and 26 100 kHz

HFBC-87

Section I. Introduction

1736 HFBC-87 § 1. When applying the procedure in Section IV of this Article, all administrations are urged to comply with the principles laid down in Section II of this Article to the maximum extent possible.

HFBC-87

Section II. Planning Principles

1737 HFBC-87 § 2. (1) The planning of the high frequency bands allocated to the broadcasting service shall be based on the principle of equal rights of all countries, large or small, to equitable access to these bands. In planning, an attempt shall also be made to achieve efficient use of these frequency bands, account being taken of the technical and economic constraints that may exist in certain cases. On the basis of the foregoing, the following planning principles shall be applied.

1738 HFBC-87 (2) All the broadcasting requirements, current or future, formulated by the administrations, shall be taken into account and be treated on an equitable basis, so as to guarantee the equality of rights referred to in No. **1737**, and to enable each administration to provide a satisfactory service.

1739 HFBC-87 (3) All broadcasting requirements, national [1] and international, shall be treated on an equal basis, with due consideration of the differences between these two kinds of broadcasting requirements.

1739.1 HFBC-87 [1] An HF broadcasting use is considered as being for the purposes of national coverage when the transmitting station and its associated required service area are both located within the territory of the same country.

RR17-2

1740
HFBC-87

(4) In the planning procedure, an attempt shall be made to ensure, as far as practicable, continuity of use of a frequency or of a frequency band. However, such continuity should not prevent equal and technically optimum treatment of all broadcasting requirements.

1741
HFBC-87

(5) The periodical planning procedure shall be based solely on the broadcasting requirements expected to become operational during the planning period. It shall furthermore be flexible in order to take into account new broadcasting requirements and modifications to the existing broadcasting requirements.

1742
HFBC-87

(6) The planning procedure shall be based on double-sideband emissions. Single-sideband emissions which administrations might wish to make may, however, be permitted in place of planned double-sideband emissions, provided that the level of interference caused to double-sideband emissions is not increased.

1743
HFBC-87

(7) For efficient spectrum use, only one frequency should be used, whenever possible, to meet a given broadcasting requirement in a given required service area; in any case the number of frequencies used will be the minimum necessary to provide a specified quality of reception.

1744
HFBC-87

(8) Those broadcasting requirements for which the agreed minimum usable field strength is not ensured at any point of the required service area, through lack of the requisite technical facilities, can obtain proportionally reduced protection against interference.

1745
HFBC-87

(9) In the first stage of the equitable application of a new planning procedure, an attempt will be made to include the maximum number of submitted requirements achieving the desired quality level. The remaining requirements will be processed on the understanding that lower quality levels would be acceptable.

RR17-3

1746
HFBC-87 (10) The planning method shall satisfy, on an equal basis, a minimum of the broadcasting requirements submitted by administrations with the desired performance. Special consideration shall be given to the requirements of administrations which, in the first instance, are unable to achieve this performance.

HFBC-87

Section III. Planning System

1747
HFBC-87 § 3. The Planning System developed in accordance with the principles set out in Section II of this Article and the decisions of the World Administrative Radio Conference for the Planning of the HF Bands Allocated to the Broadcasting Service (Geneva, 1987), shall be improved and tested in accordance with the instructions contained in Resolution **511 (HFBC-87)** for adoption, if acceptable to a competent world administrative radio conference.

HFBC-87

Section IV. Consultation Procedure

1748 § 4. Periodically, administrations shall submit to the International Frequency Registration Board the projected seasonal schedules of their broadcasting stations in the bands allocated exclusively to the broadcasting service between 5 950 kHz and 26 100 kHz. These schedules shall cover each of the following seasonal propagation periods and shall be implemented at 0100 UTC on the first Sunday of the period concerned:

March Schedule	– March and April
May Schedule	– May, June, July and August
September Schedule	– September and October
November Schedule	– November, December, January and February.

1749
HFBC-87 § 5. The closing dates for the receipt of schedules are set by the Board in order to permit the advance period to be reduced gradually to the minimum found practicable by the Board. Those assignments in a schedule the characteristics of which are not expected to change may be submitted up to a limit of one year in

advance. Each such assignment shall be confirmed by the closing date for the submission of the schedules for the respective seasonal periods. The Board shall take appropriate steps to send reminders to administrations in carrying out this procedure.

1750 § 6. Two or more administrations may submit coordinated schedules containing their agreed projected frequency usage.

1751 § 7. The frequencies shown in the schedules shall be frequencies that actually will be used for that particular seasonal period and their number should be the minimum necessary to provide satisfactory reception of the particular programme in each of the areas for which it is intended. Each administration should prepare its schedule from season to season by using to the maximum extent practicable the same frequencies in each band as were used in previous schedules.

1752 § 8. The schedules shall be submitted in the form prescribed in Appendix 2, which specifies the data to be furnished for each assignment.

1753 HFBC-87 § 9. The frequencies included in the schedules shall be in conformity with No. 1240 of these Regulations.

HFBC-87

Section V. Preliminary Examination and Preparation of the Tentative High Frequency Broadcasting Schedule

1754 § 10. (1) On receipt of the seasonal schedules, including confirmation in appropriate cases of the continuing validity of assignments included in preceding schedules, the Board shall incorporate the proposed frequency usage of all administrations into a combined schedule and make the appropriate preliminary examination required to prepare the "Tentative High Frequency Broadcasting Schedule" (hereafter called the *Tentative Schedule*) for the particular seasonal period. This Tentative Schedule shall include:

1755 *a)* all specific frequency assignments in cases where no alternatives were given by the administration concerned;

1756 *b)* the selections made by the Board in cases where alternatives were given by the administration concerned;

1757 *c)* frequencies suggested by the Board in respect of all services for which no specific frequency was included in the submitted schedule, such suggestions to be made with due overall consideration for No. **1759**, for compatibility within the Tentative Schedule, and for possible changes to the projected frequency usage which might be desirable to achieve more equitable satisfaction of administrations' requirements;

1758 *d)* such apparent incompatibilities between frequency assignments which the Board can indicate within the time available.

1759 (2) At the request of administrations, particularly those of countries in need of special assistance and which have no suitable listings in the Master Register, the Board shall give special consideration to the requirements of those administrations in preparing the Tentative Schedule.

1760 (3) The Board shall begin the work outlined in Nos. **1754** to **1758** early enough for the Tentative Schedule to be issued to administrations not later than two months before the date when the particular seasonal period begins.

HFBC-87

Section VI. Technical Examination and Revision of the Tentative Schedule

1761 § 11. (1) The Board shall continue its technical examination of the Tentative Schedule with a view not only to identifying further incompatibilities between frequency assignments which become apparent in the technical examination and correcting them where possible, but also to improving the technical aspects of the Tentative Schedule by amendments to be agreed upon in consultation with the administrations concerned.

RR17-6

1762 (2) In preparing its recommendations to administrations, the Board shall take into account monitoring observations and all other available data. However, when actual frequency usage is apparently not in conformity with the assignments in a submitted schedule, the Board shall seek from the administration concerned confirmation of this information.

1763 (3) Administrations, having considered the Tentative Schedule together with such recommendations as may have been furnished by the Board, should notify, as soon as possible, preferably before the date of commencement of the seasonal period concerned, any amendments to the Tentative Schedule which are intended for implementation.

1764 (4) Changes in the assignments of broadcasting stations which are implemented after the date on which the seasonal period begins shall be notified to the Board as soon as they can be forecast.

1765 (5) For changes notified in accordance with Nos. **1763** and **1764**, the Board shall apply the same procedure as that specified in Nos. **1759**, **1761** and **1762**. Such revisions to the Tentative Schedule as result from the application of the procedure in this Section shall be published in the IFRB weekly circulars in order that administrations can keep up to date their copies of the Tentative Schedule.

HFBC-87

Section VII. Publication of the High Frequency Broadcasting Schedule

1766 § 12. After the end of each seasonal period, the Board shall publish the High Frequency Broadcasting Schedule, which shall reflect the Tentative Schedule as amended by all the changes notified to the Board since the publication of the Tentative Schedule. This High Frequency Broadcasting Schedule shall indicate by appropriate symbols:

1767 *a)* those assignments which administrations found in practice to be unsatisfactory and so notified to the Board;

1768
HFBC-87

b) those assignments not included in the Tentative Schedule which were taken into account by the Board in the examination under Section VI of this Article.

1769 SUP
HFBC-87

HFBC-87

Section VIII. Miscellaneous Provisions

1770 § 13. The technical standards used by the Board when applying the provisions of this Article should be based, not only on the factors listed in No. **1454**, but also on past experience in broadcasting planning and on the experience gained by the Board in the application of the provisions of this Article.

1771 § 14. With a view to the ultimate evolution of compatible technical plans for the frequency bands concerned, the Board shall take all necessary steps to carry out engineering studies on a long-term basis. For this purpose, the Board shall use all information made available to it on frequency usage in the application of the procedure prescribed in this Article. The Board shall also keep administrations informed of the progress and results of such studies at regular intervals.

1772 § 15. In applying the provisions of Article **22** of these Regulations, problems of harmful interference which may arise in frequency usage in the bands concerned shall be resolved by administrations by exercising the utmost goodwill and mutual cooperation and by giving due consideration to all the relevant technical and operational factors involved.

1773
to
1797

NOT allocated.

Nota all'art. 7:

— La legge n. 633/1941 detta le norme generali sul diritto d'autore e la legge n. 866/1973 autorizza la ratifica della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Nota all'art. 8:

— Le disposizioni vigenti in tema di propaganda elettorale sono le seguenti:

legge n. 515/1993, articoli 1 e 2;

legge n. 448/1994;

provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 23 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993);

provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 26 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994);

deliberazione del Senato della Repubblica 21 luglio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994);

decreto della Camera dei deputati 26 luglio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994);

decreto-legge n. 182/1995 (non convertito in legge, sostituito, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, in corso di conversione in legge).

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge n. 149/1986:

«Article 19 (*Arrêt des télécommunications*). — 1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, a charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.

2. Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs».

«Article 20 (*Suspension du service*). — Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermédiaire du secrétaire général».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni, come modificato dall'art. 30, comma 7, della legge n. 223/1990:

«Art. 195 (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*). — 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 20.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

— Si riporta il testo dell'art. 218 del codice postale e delle telecomunicazioni:

«Art. 218 (*Violazione degli obblighi*). — Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.

I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potrà essere inferiore a L. 20.000.

Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione».

— La legge n. 47/1948 ha dettato disposizioni sulla stampa.

Nota all'art. 15:

— Per l'art. 7 della legge n. 241/1990, vedasi nelle note all'art. 12.

Note all'art. 17:

Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n. 223/1990 dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1985, n. 10, e del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984:

«Art. 32. — Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio. — 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a

proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. E vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 10/1985:

«Art. 4 *(Comunicazione degli attuali esercenti)*. — 1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalità del responsabile dei programmi;

b) ubicazione degli impianti installati,

c) indicazione delle zone servite;

d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;

g) nominativo di identificazione della stazione;

g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni.

2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'art. 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente art. 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.

3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

3-*bis*. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'art. 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984:

«Art. 1. — La comunicazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei servizi radioelettrici - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, in duplice copia e secondo lo schema allegato al presente decreto.

«Art. 2. Alla comunicazione devono essere allegate, in duplice copia, le schede tecniche relative a ciascun impianto compilate secondo le avvertenze e le note esplicative allegate al presente decreto.

3. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche rilasciano gratuitamente agli interessati lo schema di comunicazione, le schede, le avvertenze e le note esplicative indicate agli articoli precedenti».

95G0423

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 aprile 1995, n. 392.

Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Considerata la necessità di emanare, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 7 della suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalità di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti stessi;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995;

Considerata l'opportunità di far coincidere l'operatività dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all'art. 19, comma 12, della suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401;

ADOTTA:

il seguente regolamento:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Applicabilità del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Denominazione degli istituti

1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

Art. 3.

Ambito territoriale di operatività degli istituti

1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede.

Art. 4.

Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti

1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.

2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti

1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.

2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Sezioni distaccate specializzate già costituite

1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Comitati di collaborazione culturale

1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.

2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 8.

Funzioni di coordinamento di area

1. Il Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della

legge 22 dicembre 1990, n. 401, può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo II

ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI

Art. 9.

Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico

1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti è definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

Attività dei direttori e degli addetti degli istituti

1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalità istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione può essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto.

3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attività e la rimette al direttore.

Art. 11.

Rapporti di fine servizio dei direttori

1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuità del servizio.

Art. 12.

Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti

1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.

Art. 13.

Personale a contratto

1. Il personale a contratto da utilizzare ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è assunto a seguito di prove di esame indette dagli istituti sulla base di specifica autorizzazione ministeriale; si può derogare da tale procedura nei casi in cui la legislazione locale imponga l'assunzione di personale scelto da istituzioni del Paese in cui gli istituti hanno sede. I requisiti e le modalità per l'assunzione di cui al presente comma sono stabiliti con successivo regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri.

2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto che si rende disponibile per mansioni di concetto è utilizzato per mansioni amministrativo-contabili.

3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. L'utilizzazione del personale a contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è autorizzata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Nel caso in cui si tratti di persone in possesso di cittadinanza italiana, l'utilizzazione stessa può essere concessa solo per contratti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile italiano, nelle forme consentite dalla legislazione locale. Nel caso si tratti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana l'utilizzazione può essere consentita, oltre che nella forma suddetta, anche a titolo di lavoro subordinato purché esso non comporti l'instaurarsi di un rapporto di lavoro continuativo o stabile in base alla legge locale; la

retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente è richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

6. Il personale a contratto può essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti.

7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una clausola espressa che sancisca che in nessun caso il rapporto di dipendenza puo comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI

Art. 14.

Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi

1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi.

2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto.

3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale.

4. L'addetto ai servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri sussidi audiovisivi, è consegnatario del materiale a lui affidato. Tale incarico può essere conferito anche ad un impiegato a contratto di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 15.

Servizi informativi

1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.

2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.

3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

Art. 16.

Servizi di traduzione

1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.

2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni.

Art. 17.

Corsi di lingua

1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università.

2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.

3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento.

4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti. La relativa retta è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.

Art. 18.

Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani

1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.

2. Una quota non superiore al dieci per cento dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.

3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse.

4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti.

Art. 19.

Partecipazione di terzi all'attività degli istituti

1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.

2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 20.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio.

3. Il bilancio preventivo è trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali osservazioni al Ministero degli affari esteri. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare.

4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di previsione.

5. La rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare di cui sopra trasmettono il bilancio approvato entro trenta giorni dalla data di approvazione al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali.

6. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del presente regolamento.

8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni.

Art. 21.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato *A*. Esso è articolato in titoli ed in capitoli ed è redatto in lire italiane utilizzando, per la conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso.

2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.

5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e dall'analisi delle concrete capacità operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al seguente comma.

6. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed è accompagnato da apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, nonché la consistenza del personale in servizio.

Art. 22.

Integrità e universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, comma 8.

Art. 23.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano;

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati;

Titolo III - Entrate diverse;

Titolo IV - Entrate in conto capitale;

Titolo V - Anticipazioni e partite di giro.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese di personale;

Titolo II - Spese di funzionamento;

Titolo III - Spese per attività promozionali;

Titolo IV - Spese in conto capitale;

Titolo V - Fondo di riserva ed adeguamento del fondo scorta;

Titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di giro.

2. La classificazione di cui al precedente comma è basata sullo schema di bilancio di cui all'allegato *A* al presente regolamento.

3. Tale schema è vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, il cui numero può essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e le cui maggiori o minori spese possono essere compensate all'interno dello stesso titolo, previo atto del direttore dell'Istituto non soggetto ad atti formali di autorizzazione.

Art. 24.

Pareggio del bilancio di previsione

1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Art. 25.

Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti

1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, anche delle valutazioni della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio nonché delle priorità annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti.

2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non può comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno dei seguenti eventi:

a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;

b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;

c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione di una o più sezioni staccate dell'istituto;

d) sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio.

Art. 26.

Fondo di riserva

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio il cui ammontare non puo superare il 5% delle complessive spese correnti previste. Tale fondo di riserva non può comunque essere utilizzato per spese conseguenti all'aumento di personale né per spese in conto capitale né per la copertura del disavanzo.

2. L'utilizzazione delle disponibilità del fondo di riserva puo avvenire solo a seguito di storno di bilancio dal fondo di riserva stesso a favore del capitolo di spesa interessato, da effettuare con le modalità di cui al successivo art. 27, comma 1. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

3. La somma residua del fondo di riserva alla fine dell'esercizio è versata, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, al fondo scorta costituito presso l'istituto ai sensi del comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, fino al raggiungimento dell'importo di cui al comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento.

Art. 27.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate entro quindici giorni alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che vi appone il proprio visto e lo restituisce all'istituto.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria e sono soggette alla medesima procedura di cui al comma precedente.

Capo II

ENTRATE

Art. 28.

Riscossione della dotazione finanziaria

1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione é disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il Ministro degli affari esteri può disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilità può essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti già operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento.

2. La dotazione finanziaria è accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che può essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in lire italiane, il direttore dell'istituto può richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui è tenuto il conto.

Art. 29.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro.

2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre.

3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le relative entrate sono incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci giorni.

4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti è rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.

5. È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sul conto sul quale è depositato il fondo scorta.

6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Art. 30.

Reversali di incasso

1. Le reversali d'incasso sono numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario e sono firmate dal direttore dell'istituto o da un suo delegato e controfirmate dall'impiegato amministrativo-contabile o da altra persona delegata dal direttore o da chi ne fa le veci.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del debitore;

d) causale della riscossione;

e) importo in cifre e in lettere;

f) data di emissione.

3. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito libro di cassa e nei partitari di entrata.

4. Le reversali non riscosse entro il termine di chiusura dell'esercizio vengono restituite dal cassiere all'istituto per l'annullamento e la susseguente eventuale riemissione della reversale stessa nel nuovo esercizio finanziario.

Capo III

SPESE

Art. 31.

Gestione delle spese

1. Il direttore dell'istituto è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa è imputata.

2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio.

3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.

Art. 32.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 33.

Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa mediante l'emissione di mandati di pagamento, firmati dal direttore dell'istituto o da un suo delegato e controfirmati dall'impiegato amministrativo-contabile o da altra persona delegata con apposito atto dal direttore o da chi ne fa le veci.

2. I mandati, individuati con numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio, contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del creditore;

d) causale del pagamento;

e) importo in cifre e in lettere;

f) modalità di estinzione del titolo;

g) data di emissione.

3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso capitolo distintamente a favore di diversi creditori.

4. I mandati di pagamento successivamente alla loro estinzione, sono conservati agli atti per non meno di dieci anni unitamente alla loro documentazione in originale.

Art. 34.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato dalla documentazione della spesa cui esso si riferisce.

Art. 35.

Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'istituto può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, salvo per le spese accessorie relative al personale dipendente;

c) assegno bancario all'ordine del creditore;

d) pagamento in contanti contro regolare quietanza;

e) altra forma autorizzata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio decreto motivato dalla particolare situazione locale.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da idoneo documento bancario o dell'ufficio postale oppure da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni.

3. I mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'istituto per la eventuale riemissione nell'esercizio successivo.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 36.

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di credito. Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento del suddetto servizio ad un

istituto bancario locale, il direttore dell'istituto può affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di un Paese limitrofo.

2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti.

3. Per la riscossione di particolari entrate relative a servizi prestati dagli istituti gli istituti stessi possono avvalersi di conti correnti postali, sui quali è fatto divieto di disporre pagamenti.

Art. 37.

Gestione del fondo per piccole spese

1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto può essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal direttore, di importo non superiore a L. 5.000.000, reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese e relativa imputazione delle stesse sugli appositi capitoli del bilancio dell'istituto.

2. Con il fondo il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità può provvedere di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 2.000.000 previa autorizzazione del direttore o di chi ne fa le veci.

3. Alla fine dell'esercizio il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità restituisce, mediante versamento sul conto corrente bancario dell'istituto, l'importo residuo del fondo di cui al comma 1 con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro.

4. I pagamenti sono annotati dal responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità su apposito registro numerato e vidimato.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 38.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo art. 39, gli istituti possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri.

Art. 39.

Sistemi di scritture

1. L'istituto tiene le seguenti scritture:

a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

b) l'inventario dei beni mobili e quello degli immobili;

c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata;

d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa;

e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni;

f) il registro dei beni di facile consumo;

g) il registro della piccola cassa.

2. Le scritture indicate al comma 1 del presente articolo devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dall'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilità prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli sono numerati e la vidimazione è apposta subito dopo la stampa di ogni singolo foglio.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 40.

Composizione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, redatto in lire italiane, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso.

Art. 41.

Approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli allegati, è predisposto almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del presente articolo ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 78, da allegare al predetto conto.

2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Il conto consuntivo è predisposto entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; unitamente ai bilanci delle sezioni distaccate il conto

stesso viene trasmesso dall'istituto entro trenta giorni dalla data di predisposizione per il tramite della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali, ed al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri. La documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite deve essere allegata unicamente all'esemplare del conto consuntivo indirizzato alla ragioneria centrale, che dopo il controllo di competenza provvede al successivo inoltro del conto consuntivo stesso alla Corte dei conti.

Art. 42.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e capitoli; esso è redatto sulla base dell'allegato *B* al presente regolamento.

Art. 43.

Allegato al conto consuntivo

1. Al conto consuntivo è allegato il riassunto generale del movimento amministrativo di cui al successivo art. 44.

Art. 44.

Riassunto generale del movimento amministrativo

1. Il riassunto generale del movimento amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato *C*, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi.

Capo VII

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 45.

Erogazione di spese su aperture di credito

1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'art. 7, comma 4, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, assegnate da parte del Ministero degli affari esteri agli istituti mediante aperture di credito, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Il direttore dell'istituto, nella veste di funzionario delegato sulla base di apposito decreto ministeriale, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissioni di ordini di pagamento.

3. La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio degli istituti.

4. È vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'istituto per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito, a meno che tali anticipazioni non si rendano indispensabili per effettuare pagamenti che siano non più procrastinabili sulla base della normativa locale. È altresì vietato utilizzare le somme di cui al comma 1 del presente articolo in deroga anche temporanea al loro vincolo di destinazione.

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI CULTURA

Capo I

GESTIONE ECONOMICA

Art. 46.

Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative

1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalità della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso può essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.

2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso.

Art. 47.

Convenzioni con università ed altre istituzioni locali

1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con università ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Gli istituti possono, altresì, concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 48.

Spese di rappresentanza degli istituti

1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stesso se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

2. È esclusa la possibilità di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.

Art. 49.

Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare

1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazio

ne di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilità degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro.

2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi.

Capo II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 50.

Beni

1. I beni si distinguono in beni immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 51.

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza e le risultanze dei registri immobiliari;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 52.

Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili in uso all'istituto sono affidati in consegna al direttore dell'istituto o all'addetto da lui all'uopo delegato, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve.

Art. 53.

Classificazione dei beni mobili

1. Per la classificazione dei beni mobili si applicano le norme vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.

Art. 54.

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

4. Per gli audiovisivi, nonché per i libri ed il materiale bibliografico in genere, vengono tenuti separati inventari con autonome numerazioni. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale.

Art. 55.

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono affidati in consegna con apposito verbale al direttore o ad altro personale dell'istituto da lui all'uopo delegato.

2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante, nonché dall'impiegato incaricato di funzioni amministrativo-contabili o dal funzionario all'uopo delegato dal direttore che assiste alla consegna.

3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto e l'altro dal consegnatario sino a quando non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 56.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi è disposta con atto del direttore, vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, sulla base di motivata

proposta del consegnatario. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata.

4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia.

5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 57.

Ricognizione dei beni mobili

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.

Art. 58.

Materiali di consumo

1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità provvede alla tenuta di idonea contabilità — per quantità e per specie — degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo nonché dei libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture dei fornitori.

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro da parte del ricevente.

Art. 59.

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.

2. Il consegnatario è tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

Art. 60.

Magazzini di deposito e scorta

1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalità di cui all'art. 84 del presente regolamento.

TITOLO IV
FONDI SCORTA

Capo I
GESTIONE DEI FONDI SCORTA

Art. 61.

Modalità di gestione

1. Il fondo scorta è costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo è costituito con le modalità di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri.

4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato *D*, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale è aperto il relativo conto.

Art. 62.

Adeguamento del fondo scorta

1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento può essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

2. Nel momento in cui il fondo scorta dell'istituto raggiunge il livello fissato dal decreto richiamato dal comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento, cessa di essere applicabile la possibilità per l'istituto di ricorrere al credito bancario di cui al comma 12 dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. Nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, il fondo scorta è accresciuto con i versamenti al fondo stesso della somma residua del fondo di riserva iscritto annualmente in bilancio, con le procedure di cui all'art. 26 del presente regolamento.

4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo è trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto può essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalità.

TITOLO V
CONTRATTI

Capo I
NORMATIVA CONTRATTUALE

Art. 63.
Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata.

2. Per i contratti di importo superiore al limite di cui al comma 1 si osservano le disposizioni recate al titolo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 64.
Limiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da specifiche norme di legge che abbiano per destinatari gli istituti.

Art. 65.
Trattativa privata

1. I contratti di cui al comma 1 dell'art. 63 debbono formare oggetto di specifico atto del direttore dell'istituto. Per i contratti dai quali derivi una spesa per l'istituto l'atto deve indicare:

a) i mezzi di finanziamento;

b) l'oggetto del contratto ed il prezzo;

c) i capitoli di imputazione della spesa.

All'atto devono essere allegati:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate salvo il caso in cui i beni oggetto del contratto siano forniti da una sola ditta e quanto previsto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) una relazione del direttore dell'istituto che indichi i motivi del contratto e la scelta effettuata.

Art. 66.
Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'istituto ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza.

3. Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non supera lire 5 milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha commissionato i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura.

Art. 67.
Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo quanto previsto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo, sempre compatibilmente con la normativa locale.

Art. 68.
Penalità

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione, compatibilmente con la normativa locale.

Art. 69.
Revisione prezzi

1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia dalla normativa locale nel caso l'altro contraente abbia la sede legale all'estero.

Art. 70.
Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

1. I contratti di lavoro o di forniture riguardanti un unico oggetto e commissionati ad unica ditta non possono essere frazionati in più lotti.

Art. 71.

Spese e lavori in economia

1. Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese per lavori e forniture previste nell'apposito regolamento vigente per gli uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri nonché quelle relative all'organizzazione ed alla gestione dei corsi di lingua gestiti dagli istituti.

2. L'effettuazione delle spese in economia deve avvenire in conformità al regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 72.

Pagamenti conseguenti ai contratti

1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, così come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo.

2. La corresponsione di anticipi può avvenire solo sulla base di quanto previsto dal contratto e deve restare nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, secondo le modalità e la percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

TITOLO VI

SEZIONI DISTACCATE

Capo I

GESTIONE DELLE SEZIONI DISTACCATE

Art. 73.

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposte alle norme di cui al presente titolo tutte le sezioni distaccate costituite dagli istituti ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, o dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero annesso al decreto interministeriale del 24 giugno 1950 recante: «Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero».

Art. 74.

Autorità competente in materia di indirizzo e vigilanza sulla sezione distaccata

1. Le funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sulla sezione distaccata sono svolte dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per il territorio della sezione.

Art. 75.

Capo della sezione distaccata

1. Il capo della sezione distaccata risponde al direttore dell'istituto fondatore della gestione amministrativa e contabile della sezione distaccata stessa anche se concernente l'attività didattica e scientifica di docenti e altro personale della sezione.

2. Il capo della sezione entro il 30 settembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una relazione illustrativa del bilancio e dell'attività della sezione.

3. Il capo della sezione distaccata provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della sezione distaccata stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

4. Il capo della sezione distaccata designa l'impiegato incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, salvo che nella sede operi un lettore con incarichi extra-accademici, nel cui caso tali funzioni sono svolte dallo stesso lettore.

Art. 76.

Riscossione delle entrate

1. Le sezioni distaccate non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria se non per il tramite dell'istituto.

2. L'istituto trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza della sezione distaccata dandone a questa contestuale comunicazione.

Art. 77.

Gestione finanziaria e patrimoniale e attività contrattuale delle sezioni

1. Per la gestione finanziaria delle sezioni si applicano le norme previste ai titoli III, IV e V del presente regolamento; le funzioni demandate per gli istituti in tali titoli alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari competenti e al direttore dell'istituto sono svolte per le sezioni rispettivamente dall'istituto fondatore e dal capo della sezione.

2. Le somme destinate ad incrementare il fondo scorta affluiscono al fondo scorta dell'istituto fondatore.

TITOLO VII

REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Capo I

NORME IN MATERIA DI REVISIONE

Art. 78.

Revisori dei conti

1. L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, al funzionario ammini-

strativo con funzioni amministrativo-contabili in servizio nel Paese, al cancelliere contabile, o chi ne fa le veci, della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare con sede nella stessa città o competente per territorio, e ad uno dei funzionari o impiegati della rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari operanti nel Paese. In caso di mancanza nel Paese del funzionario amministrativo con funzioni amministrativo-contabili, deve essere nominato un secondo funzionario o impiegato della rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari.

2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonché i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonché una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente può disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o più revisori. Tale verifica è effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto, che può farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche è comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto.

5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra città grava sul bilancio dell'istituto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato ed aggiornamenti

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato così come applicabili alle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero.

Art. 80.

Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 81.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.

2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, è effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.

Art. 82.

Responsabilità e obbligo di denunzia

1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denunzia è fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.

Art. 83.

Gestione ad interim *dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.*

1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale è assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 84.

Disposizioni interne di attuazione del presente regolamento

1. Il direttore dell'istituto, nella piena osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti del presente regolamento, può dettare disposizioni di attuazione di carattere interno motivate da specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto, ivi comprese quelle delle sezioni eventualmente esistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1995
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 21

ALLEGATO *A*

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ....

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL ....

Movimenti di cassa	Capitoli	Titoli
ENTRATE		
01. Avanzo di cassa presunto al termine dell'esercizio precedente.	....	....
TITOLO I. — *Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano.*		
13. Dotazione finanziaria del Ministero degli affari esteri	....	
14. Altri finanziamenti delle amministrazioni dello Stato italiano	....	....
TITOLO II. — *Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati.*		
21. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani	....	
22. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	....	....
TITOLO III. — *Entrate diverse.*		
31. Quote dei soci.	....	
32. Iscrizioni ai corsi	....	
33. Proventi da altre attività dell'Istituto.	....	
34. Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	....	
35. Vendita di servizi	....	
36. Interessi bancari attivi	....	
37. Altre entrate.	....	....
TITOLO IV. — *Entrate in conto capitale.*		
41. Vendita di attrezzature, di mobilio e di automezzi.	....	
42. Altre entrate.	....	....
TITOLO V. — *Anticipazioni e partite di giro.*		
41. Anticipazioni dal Fondo scorta	....	
42. Anticipazioni da altre fonti	....	
43. Partite di giro	....	....
Totale . . .		....

Articoli di spesa	Capitoli	Titoli
01. Disavanzo di cassa presunto al termine dell'esercizio precedente.	....	....
TITOLO I. — *Spese di personale.*		
11. Compensi a personale a contratto . .	....	
12. Compensi per contratti d'opera	....	
13. Compensi per consulenze di specialisti	....	
14. Indennità di fine rapporto	....	
15. Assicurazioni sociali.	....	....
TITOLO II. — *Spese di funzionamento.*		
211. Spese postali, telefoniche e telegrafiche	....	
212. Cancelleria	....	
213. Illuminazione e riscaldamento	....	
214. Pulizia locali	....	
22. Affitto locali	....	
23. Manutenzioni.	....	
24. Trasporti	....	
25. Premi assicurativi diversi	....	
26. Spese amministrative varie	....	
27. Libri.	....	
28. Audiovisivi	....	
29. Abbonamenti	....	....
TITOLO III. — *Spese promozionali.*		
31. Manifestazioni culturali.	....	
32. Pubblicazioni.	....	
33. Pubblicità.	....	
34. Traduzione articoli	....	
35. Viaggi di servizio	....	....
TITOLO IV. — *Spese in conto capitale.*		
41. Attrezzature	....	
42. Arredamento.	....	
43. Automezzi	....	....
TITOLO V. — *Fondo di riserva ed adeguamento del Fondo scorta.*		
51. Fondo di riserva	....	
52. Adeguamento del Fondo scorta. . . .	....	....
TITOLO VI. — *Estinzione di anticipazioni e partite di giro.*		
61. Ricostituzione del Fondo scorta . . .	....	
62. Restituzione di altre anticipazioni. . .	....	
63. Partite di giro	....	....
Totale spese . . .		....

ALLEGATO B

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ....

RENDICONTO FINANZIARIO PER IL ....

Movimenti di cassa	Capitoli	Titoli
ENTRATE		
01. Avanzo di cassa dell'esercizio precedente	....	....
TITOLO I. — *Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano.*		
13. Dotazione finanziaria del Ministero degli affari esteri	....	
14. Altri finanziamenti delle amministrazioni dello Stato italiano	....	....
TITOLO II. — *Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati.*		
21. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani	....	
22. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	....	....
TITOLO III. — *Entrate diverse.*		
31. Quote dei soci.............	....	
32. Iscrizioni ai corsi	....	
33. Proventi da altre attività dell'Istituto.	....	
34. Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	....	
35. Vendita di servizi	....	
36. Interessi bancari attivi	....	
37. Altre entrate.............	....	....
TITOLO IV. — *Entrate in conto capitale.*		
41. Vendita di attrezzature, di mobilio e di automezzi................	....	
42. Altre entrate.............	....	....
TITOLO V. — *Anticipazioni e partite di giro.*		
41. Anticipazioni dal Fondo scorta	....	
42. Anticipazioni da altre fonti	....	
43. Partite di giro.............	....	....
Totale ...		....

Articoli di spesa	Capitoli	Titoli
01. Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente	....	....
TITOLO I. — *Spese di personale.*		
11. Compensi a personale a contratto ..	....	
12. Compensi per contratti d'opera....	....	
13. Compensi per consulenze di specialisti	....	
14. Indennità di fine rapporto......	....	
15. Assicurazioni sociali..........	....	....
TITOLO II. — *Spese di funzionamento.*		
211. Spese postali, telefoniche e telegrafiche	....	
212. Cancelleria	....	
213. Illuminazione e riscaldamento	....	
214. Pulizia locali	....	
22. Affitto locali	....	
23. Manutenzioni.............	....	
24. Trasporti	....	
25. Premi assicurativi diversi	....	
26. Spese amministrative varie	....	
27. Libri..................	....	
28. Audiovisivi	....	
29. Abbonamenti.............	....	....
TITOLO III. — *Spese promozionali.*		
31. Manifestazioni culturali........	....	
32. Pubblicazioni.............	....	
33. Pubblicità...............	....	
34. Traduzione articoli	....	
35. Viaggi di servizio	....	....
TITOLO IV. — *Spese in conto capitale.*		
41. Attrezzature	....	
42. Arredamento.............	....	
43. Automezzi	....	....
TITOLO V. — *Fondo di riserva ed adeguamento del Fondo scorta.*		
51. Residuo del Fondo di riserva.....	....	
52. Adeguamento del Fondo scorta....	....	....
TITOLO VI. — *Estinzione di anticipazioni e partite di giro.*		
61. Ricostituzione del Fondo scorta ...	....	
62. Restituzione di altre anticipazioni. . .	....	
63. Partite di giro.............	....	....
Totale spese ...		....

ALLEGATO *C*

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO ....

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI					
	Fondi presso l'Istituto cassiere	Titoli e valori	Biblioteca	Mobili attrezzature e automezzi	Totale	Fondo di fine rapporto
Situazione inizio esercizio.	(1)	(4)	(4)	(4)		(8)
Aumenti durante l'esercizio.	(2)	(5)	(5)	(5)		(9)
Totale . . .	(1+2)	(4+5)	(4+5)	(4+5)		
Diminuzioni durante l'esercizio.	(3)	(6)	(6)	(6)		(10)
Situazione alla fine dell'esercizio.	(1+2) - 3	(7)	(7)	(7)		

(1) Avanzo o disavanzo di cassa dell'esercizio precedente (prima posta del modello *B*)
(2) Totale delle entrate nell'esercizio finanziario.
(3) Totale delle uscite nell'esercizio finanziario
(4) Situazione risultante dagli inventari all'inizio dell'esercizio.
(5) Totale delle note di variazioni in aumento dell'esercizio.
(6) Totale delle note di variazione in diminuzione dell'esercizio
(7) Totale del valore dell inventario al 31 dicembre
(8) Ammontare riportato dall'anno precedente.
(9) Accantonamenti effettuati durante l'anno
(10) Pagamenti di indennità di fine rapporto effettuati durante l'anno

ALLEGATO *D*

GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO DI CULTURA DI.. NELL'ANNO ....

Consistenza all'inizio dell'esercizio

Versamenti effettuati durante l'esercizio

....

Somme reintegrate dall'Istituto

Totale movimenti attivi ________ ________

Somme anticipate al conto di gestione

Trasferimenti passivi ad altro titolo

Totale movimenti passivi ________ ________

Consistenza del fondo scorta a fine esercizio ________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— La legge n. 401/1990, reca: «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 del R.D. n. 740/1940 è il seguente:

«Art. 12. — Alla fondazione di istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.

Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attività loro siano stimati degni di incoraggiamento».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 7 *(Istituti)*. — 1. Gli istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.

2. Gli istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Gli istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli istituti fondatori.

7. Presso ogni istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 — disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni — viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: «Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura». Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 8 *(Funzioni degli istituti)*. — 1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, e 7, comma 2, gli istituti, in particolare:

a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;

b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;

d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel Paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;

e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del Paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Il testo della lettera *d)* del comma 1 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Funzioni del Ministero)*. — 1. Il Ministero:

a)-c) (omissis);

d), provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomaticiche l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli istituti e del personale addetto;».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 9 *(Comitati di collaborazione culturale)*. — 1. Presso gli istituti possono essere costituiti comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli istituti stessi.

2. Sono chiamati a far parte dei comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei Paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

3. Le proposte per la costituzione dei comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio».

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 4 della legge 401/1990 è il seguente:

«Art. 4 *(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero)*. — 1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La Commissione:

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;

d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3;

e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla direzione generale e di ogni altro materiale utile».

— Il testo del comma 6 dell'art. 14 della legge n. 401/1990 è il seguente: «6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'art. 168 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni».

Nota all'art. 9:

— Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 243/1993 recita: «In conformità con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero ivi comprese le iniziative e le attività di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 15 *(Funzioni del direttore dell'Istituto)*. — 1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3.

2. In particolare.

a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3, nonché dell'art. 7;

b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;

c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità italiane;

d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;

f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'art. 7».

Note all'art. 12:

— Il testo del comma 2 dell'art. 22 della legge n. 401/1990 è il seguente: «2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni».

— Il testo del comma 9 dell'art. 19 della legge n. 401/1990 è il seguente: «9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 16 *(Personale comandato o collocato fuori ruolo)*. — 1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto art. 168».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 401/1990 è il seguente:

«Art. 17 *(Personale a contratto)*. — 1. Gli istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliare. Detto contigente sostituisce quello di cui all'art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli istituti di cultura.

2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci».

Nota all'art. 14:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 13.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 49 del D.P.R. n. 200/1967 è il seguente:

«L'autorità consolare:

(omissis);

può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa».

Note all'art. 20:

— Per il testo della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 26:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 45:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 47:

— Il testo del comma 2 dell'art. 20 della legge n. 401/1990 è il seguente: «2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa».

Nota all'art. 61:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 62:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 12 dell'art 19 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 12.

Note all'art. 63:

— Il D.P.R. n. 696/1979 reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— L'art. 86 del D.P.R. n. 18/1967 recita:

«Art. 86 *(Procedura per la stipulazione).* — La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali».

Nota all'art. 65

— Per il testo dell'art. 86 del D.P.R n. 18/1967, si veda nella nota all'art. 63.

Nota all'art. 6'

— Per il testo dell'art. 86 del D.P R. n. 18/1967, si veda nella nota all'art. 63.

Note all'art. 72.

— Il comma sesto dell'art. 12 del R.D. n. 2440/1923, e successive modificazioni, recita: «Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata e, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino alla metà del prezzo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del fornitore o dell'imprenditore. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie sono stabilite con il suddetto decreto. Con le medesime modalità e garanzie la prima anticipazione può essere seguita da altre in relazione allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 75% del prezzo».

Il comma settimo dello stesso articolo prevede che: «Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non abbia inizio nei termini stabiliti o lo possono essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In entrambi i casi spettano all'amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

— La legge n. 348/1982 reca: «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici».

Nota all'art. 73.

— Per il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 401/1991 si veda in nota all'art. 1.

— L'art. 3 dello statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1950 recante «Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero», recita:

«Art. 3. — L'Istituto italiano di cultura può creare sezioni in sedi diverse nello stesso Stato straniero e nella medesima sede».

Nota all'art. 74:

— Per il testo della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 5.

95G0427

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 1995, n. 393.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, concernente disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339, recante: «Disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 17 luglio 1992, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993;

Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ad alcune norme regolamentari contenute nel citato decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. E-816 del 3 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, le parole «all'esercizio delle attività» sono sostituite con «a gestire impianti».

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori».

Art. 2.

1. La rubrica dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, è sostituita con: «Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento».

2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, le parole «esercitare le attività» sono sostituite con «essere autorizzati alla gestione di impianti».

Art. 3.

1. Gli agrotecnici, iscritti nel rispettivo albo professionale sono abilitati a redigere la relazione giurata prevista all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 339 del 1992.

Art. 4.

1. All'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 le parole «all'art. 2, comma 1» sono sostituite con «all'art. 2, comma 2».

Art. 5.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 le parole «all'art. 2, comma 1» sono sostituite con «all'art. 2, comma 2».

2. Al medesimo art. 7, comma 1, il termine «31 dicembre 1993», è sostituito con «31 dicembre 1995». Al testo dell'art. 7, comma 1, si aggiunge: «I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività».

3. All'art. 7 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 è aggiunto il seguente comma 5:

«*5*. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996».

Art. 6.

1. All'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 al primo periodo dopo la parola «istituita» sono aggiunte le parole «presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA». Nel medesimo comma 4 sono soppresse le parole «presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA». Nel medesimo comma 4 sono soppresse le parole «Con separato provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa la sede della commissione nonché adotta gli eventuali moduli tipo per la redazione delle domande».

Art. 7.

1. La lettera *c)* dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 339 del 1992, modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993, è così modificata:

«*c)* nel caso di accertate violazioni dei doveri previsti nell'esercizio delle attività di condizionamento e di etichettatura (allegato 1 - modello di etichetta)».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 11 del decreto ministeriale n. 339 del 1992, modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993, è introdotto l'art. 11-*bis:*

«Art. 11-*bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità)*. — *1*. Non sono soggetti all'obbligo di conformità con le norme comuni di qualità, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono:

a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;

b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;

c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti».

Art. 9.

1. All'art. 12 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 è aggiunto il seguente comma 5:

«*5*. Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi per prodotto sono esentate dalle notificazioni, di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualità».

Art. 10.

1. L'art. 12-*bis* del decreto ministeriale n. 339 del 1992, introdotto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 72 del 1993, è sostituito dal seguente:

«*1*. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata.

2. Il registro degli operatori, comma 1, è diviso in:

a) registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso;

b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.

3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati già operanti entro il 31 dicembre 1995.

4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività.

5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 3)».

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 188

ALLEGATO 1

1	Speditore:	2
		Reg. operatori N. 3
4	Prodotto: 5	Centro condiz. 6 N.
	Varietà: 7	Cat:
	Origine: 8	Calibro 7

LEGENDA:

1: Marchio INE per i prodotti non destinati al mercato nazionale e n. ANE.
2: Marchio d'impresa (eventuale).
3: N. di registro previsto dall'art. 11, par. 3, del regolamento CEE n. 2251/92.
4: Logo CEE riservato alle aziende di cui all'art. 6 del regolamento CEE 2251/92.
5: Indicazione della specie.
6: Centri di condizionamento di cui ai decreti ministeriali n. 339/1992 e n. 72/1993.
7: Quando previsti dalle norme di qualità.
8: Indicazione della regione (Italia)

ALLEGATO 2

INDIRIZZI UFFICI I.C.E. IN ITALIA

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Sede Centrale:
Via Liszt, 21
00144 Roma
Tel. (06) 59921
Tlx. 610160 - 616488 - 616489 Icerm I
Tlfax. (06) 59926899
Telegr.
Note: Altro numero fax (06) 59926900

NORD

EMILIA ROMAGNA

Bologna:
Via Milazzo, 17
40121 Bologna
Tel. (051) 255106
Tlx. 510097 Icebo I
Tlfax. (051) 255688
Telegr.

Ravenna:
Via Cesarea, 14
48100 Ravenna
Tel. (0544) 62223
Tlx. 550379 Icera I
Tlfax. (0544) 62304
Telegr.

Ferrara:
Via Mario Poledrelli, 1/B
44100 Ferrara
Tel. (0532) 205215/47668
Tlx. 511679 Icefe I
Tlfax. (0532) 210358
Telegr.

Forlì:
Viale della Libertà, 54
47100 Forlì
Tel. (0543) 30596
Tlx. 550460 Icefo I
Tlfax. (0543) 27064
Telegr.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste:
Via Genova, 9
34121 Trieste
Tel. (040) 6707111
Tlx. 460183 Icets I
Tlfax. (040) 364258
Telegr.
Note: Fax sezione agricola 040-364258
Fax sezione commerciale 040-3783095

Udine:
Viale Ungheria, 7
33100 Udine
Tel. (0432) 505245/505348
Tlx. 461262 Iceud I
Tlfax. (0432) 507369
Telegr.

LIGURIA

Genova:
Via Ravasco, 10/U9
Torre Nuova Carignano-Centro dei Liguri
16128 Genova
Tel. (010) 543112/566596
Tlx. 271330 Icege I
Tlfax. (010) 542094
Telegr.
Note: Sede regionale.

Savona:
Via Gramsci, 8/1
Casella postale 314
17100 Savona
Tel. (019) 821078/821098
Tlx. 283148 Icesv I
Tlfax. (019) 850796
Telegr.

LOMBARDIA

Milano:
Corso Magenta, 59
20123 Milano
Tel. (02) 480441/4813847
Tlx. 333418 - 310432 Icemi I
Tlfax. (02) 48005523
Telegr.
Note: Fax 02/4816494 progetto moda 02/4815096 Japan Business Group
Sede regionale

PIEMONTE

Torino:
Piazza Castello, 113
10121 Torino
Tel. (011) 5627588/5627796
Tlx. 220019 Iceto I
Tlfax. (011) 5625689
Telegr.
Note: Sede regionale.

Cuneo:
Via Statuto, 6
12100 Cuneo
Tel. (0171) 602145/698571
Tlx. 212426 Icecn I
Tlfax. (0171) 66915
Telegr.

VALLE D'AOSTA

Valle d'Aosta (competente uff. I.C.E. Torino).
Piazza Castello, 113
10121 Torino
Tel. (011) 5627588/5627796
Tlx. 220019 Iceto I
Tlfax. (011) 5625689
Telegr.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano.
Piazza Walther, 22
Casella postale 298
39100 Bolzano
Tel. (0471) 970097/971589
Tlx. 400448 Icebz I
Tlfax. (0471) 976369
Telegr.

Trento:
Piazza L. da Vinci, 2
Casella postale 354
38100 Trento
Tel. (0461) 980187/980052
Tlx. 401101 Icetn I
Tlfax. (0461) 980052
Telegr.

VENETO

Venezia:
Sestiere S. Croce 1783 - Calle del Megio
30135 Venezia
Tel. (041) 5240689/5240691
Tlx. 410640 Iceve I
Tlfax. (041) 5240690
Telegr.
Note: Sede regionale.

Verona:
Viale del Lavoro, 8
37136 Verona
Casella postale succ. 11
37100 Verona
Tel. (045) 8201155
Tlx. 481417
Tlfax. (045) 8203233
Telegr.

Rovigo:
Piazza Torquato Fraccon, 17
45100 Rovigo
Tel. (0425) 25593/25690
Tlx. 430846 Icero I
Tlfax. (0425) 369015
Telegr.

CENTRO

LAZIO

Ufficio regionale del Lazio:

Via Liszt, 21
00144 Roma-Eur
Tel. (06) 59926849/5992218
Tlx.
Tlfax. (06) 6629
Telegr.
Note: Presso la sede centrale.

Frosinone:

Piazzale De Matthaeis, 41 - Grattacielo Edera
03100 Frosinone
Tel. (0775) 872528
Tlx. 612054 Icefr I
Tlfax. (0775) 270912
Telegr.

Latina:

Via Umberto I, 62
04100 Latina
Tel. (0773) 663810/663854
Tlx. 680827 Icelt I
Tlfax. (0773) 662404
Telegr.

MARCHE

Ancona:

Lungomare Vanvitelli, 6
60121 Ancona
Tel. (071) 200750/203413/2070251
Tlx. 560267 Icean I
Tlfax. (071) 203413
Telegr.
Note: Sede regionale.

S. Benedetto del Tronto:

Viale De Gasperi, 46
63039 S. Benedetto del Tronto
Tel. (0735) 83933
Tlx. 561692 Icesbt I
Tlfax. (0735) 83841
Telegr.

TOSCANA

Firenze:

Via Quintino Sella, 67/69
50136 Firenze
Tel. (055) 661813/661814
Tlx. 571310 Icefi I
Tlfax. (055) 669475
Telegr.
Note: Sede regionale.

Pisa:

Via Puccini, 21
56125 Pisa
Tel. (050) 28274
Tlx. 590313 Icepi I
Tlfax. (050) 20087
Telegr.

UMBRIA

Perugia:

Via R. D'Andreotto, 57
06124 Perugia
Tel. (075) 5003858/5003868
Tlx. 661099 Icepg I
Tlfax. (075) 5003824
Telegr.
Note: Sede regionale.

MEZZOGIORNO

ABRUZZO

Pescara:

Piazza della Rinascita, 51
Casella postale 167
65100 Pescara
Tel. (085) 4216673/36136/4212051
Tlx. 600848 Icepe I
Tlfax. (085) 295378
Telegr.
Note: Sede regionale.

MOLISE

Molise (competente uff. I.C.E. Bari):

Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.

BASILICATA

Basilicata (competente uff. I.C.E. Bari):

Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.

CALABRIA

Reggio Calabria:

Corso Garibaldi, 187
Casella postale 153
89100 Reggio Calabria
Tel. (0965) 813360 / 812697
Tlx. 890125 Icerc I
Tlfax. (0965) 26596
Telegr.
Note: Sede regionale.

Cosenza:
Piazza Loreto, 35
Casella postale 329
87100 Cosenza
Tel. (0984) 35555
Tlx. 800076 Icecs I
Tlfax. (0984) 482968
Telegr.

CAMPANIA

Napoli:
Corso Meridionale, 58 - Pal. Borsa Merci
Casella postale 2184
80143 Napoli
Tel. (081) 283411/283374/5538557
Tlx. 710599 Inace I
Tlfax. (081) 207769
Telegr.
Note: Sede regionale.

Salerno:
Via G. V. Quaranta, 8 - Scala A - Piano V
84100 Salerno
Tel. (089) 224433
Tlx. 722101 Icesa I
Tlfax. (089) 224375
Telegr.

Avellino:
Corso Vittorio Emanuele, 204/A
83100 Avellino
Tel. (0825) 35989
Tlx. 721299 Iceav I
Tlfax. (0825) 781558
Telegr.

Caserta:
Via Ferrarecce, 75 - Scala 13 - Int. 18
81100 Caserta
Tel. (0823) 328960
Tlx. 721222 Icece I
Tlfax. (0823) 325826
Telegr.

PUGLIA

Bari:
Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.
Note: Competente per il Molise e la Basilicata
Sede regionale

Foggia:
Via Zara, 15
71100 Foggia
Tel. (0881) 622641
Tlx. 810830 Inace I
Tlfax. (0881) 671418
Telegr.

Taranto:
Piazza Dante, 24 - P.le pedonale Bestat
74100 Taranto
Tel. (099) 376408
Tlx. 860117 Iceta I
Tlfax. (099) 376408
Telegr.

SARDEGNA

Cagliari:
Via Cavalcanti, 8
09128 Cagliari
Tel. (070) 494111
Tlx. 790209 Iceca I
Tlfax. (070) 400951
Telegr.
Note: Sede regionale

SICILIA

Palermo:
Via Roma, 457
Casella postale 108
90139 Palermo
Tel. (091) 321744
Tlx. 910209 Icepa I
Tlfax. (091) 582289
Telegr.
Note: Sede regionale

Messina:
Via La Farina, 40 - Isolato 196
98123 Messina
Tel. (090) 2932933
Tlx. 980103 Iceme I
Tlfax. (090) 2937807
Telegr.

Siracusa:
Via Eumelo, 80
Casella postale 129
96100 Siracusa
Tel. (0931) 69077
Tlx. 970245 Ice SR I
Tlfax. (0931) 61781
Telegr.

Catania:
Piazza Roma, 9
95125 Catania
Tel. (095) 446853/448459
Tlx. 970304 Icect I
Tlfax. (095) 437148
Telegr.

ALLEGATO 3

ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

SCHEDA TECNICA

N DOMANDA | PARTITA IVA | CODICE FISCALE

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE | COMUNE | PROV. | CAP

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

1

DITTA | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

SE PERSONA FISICA:

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV | C.A.P | TELEFAX

3

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dalla sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV | C.A.P. | TELEFAX

4

RAPPRESENTANTE LEGALE | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

QUADRO B - DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DITTA

5

CLASSIFICAZIONE DITTA

1 - OPERATORI

[1] GROSSISTI DI MERCATO

[2] GROSSISTI FUORI MERCATO

[3] CENTRALI DI ACQUISTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

[4] ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI - SPEDITORI IN AREA COMUNITARIA

[5] COOPERATIVA DI PRODUTTORI - SPEDITORI IN AREA COMUNITARIA

[6] SPEDITORI IN AREA COMUNITARIA

[7] PRODUTTORE AGRICOLO

[8] ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI - ESPORTATORI VERSO I PAESI EXTRACOMUNITARI

[9] COOPERATIVA DI PRODUTTORI - ESPORTATORI VERSO I PAESI EXTRACOMUNITARI

[10] ESPORTATORI VERSO I PAESI EXTRACOMUNITARI

N.B. I soggetti che intendono essere autorizzati all'esercizio di un impianto di condizionamento devono compilare il quadro (C).

2 - IMPORTATORI

[1] IMPORTATORI (DA PAESI EXTRACOMUNITARI)

6

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (vedi tabella 1)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La scheda tecnica, compilata a macchina o in stampatello in ogni sua parte dovrà pervenire all'AIMA entro la data di scadenza prevista, come precisato nella comunicazione allegata alla scheda stessa; per l'inoltro della scheda tecnica, da effettuarsi a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzare unicamente la busta allegata.

Ogni scheda tecnica è costituita da:

— QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA;

— QUADRO B - DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DITTA;

— QUADRO C - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

Questo quadro contiene le informazioni della Ditta per cui si richiede l'iscrizione al registro e del suo rappresentante legale. I relativi dati vanno dettagliati come segue:

DITTA

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se si tratta di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio se persona fisica oppure alla sede legale se persona giuridica. Se l'indirizzo o la sede legale sono variati rispetto a pratiche precedentemente presentate in AIMA, per tutte saranno considerati validi i dati contenuti nel presente modulo.

UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'Azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Nel caso in cui l'azienda si estenda su più comuni, riportare l'indicazione del centro aziendale o della frazione di maggior estensione.

RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro (solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica) riportando i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda.

QUADRO B - DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DITTA

In questo quadro vanno indicate sia la classificazione operativa della Ditta in esame che la tipologia dei prodotti trattati.

CLASSIFICAZIONE DITTA

Indicare la classificazione operativa della ditta barrando la relativa casella (si raccomanda di barrare una e una sola casella).

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Indicare i prodotti oggetto di commercializzazione da parte della ditta riportando i relativi codici dedotti dall'allegata Tabella 1

QUADRO C - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Questo quadro va compilato se la Ditta effettua il condizionamento dei prodotti commercializzati
In questo caso vanno riportate le informazioni richieste per ogni tipo di condizionamento utilizzato dalla Ditta.
L'indicazione dell'ubicazione dell'impianto va indicata solo se diversa dalla sede legale (o dal domicilio) della ditta, indicata nel Quadro A.
Barrare la casella corrispondente al titolo di possesso relativo all'impianto; se quest'ultimo non è di proprietà della ditta riportare i dati anagrafici del proprietario.
Indicare le caratteristiche dell'impianto riportando i dati richiesti relativamente ai magazzini, alla capacità lavorativa e agli impianti frigoriferi, tali informazioni, espresse in mq. o q.li, vanno indicate per intero, cioè arrotondando le eventuali cifre decimali all'unità inferiore o superiore (es. q.li 137,85 va indicato q.li 138).
Indicare inoltre le attrezzature presenti nei singoli impianti di condizionamento utilizzando i codici dalla Tabella 2.

TABELLA 1 PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTI
1	Agrumi (arance, limoni, mandarini, clementine, satsuma, ibridi)
2	Pomacee (mele e pere da tavola)
3	Drupacee (albicocche, pesche, nettarine, susine/prugne, ciliege)
4	Kiwi
5	Uva da tavola
6	Fragole
7	Agli
8	Cipolle
9	Carote
10	Ortaggi a foglia (cavoli cappucci e verzotti, spinaci, sedani da costa, lattughe, indivie ricce e scarole, cicoria Witloof)
11	Ortaggi a frutto (fagiolini, melanzane, peperoni dolci, piselli da sgranare, pomodori, zucchine, cetrioli)
12	Altri ortaggi (asparagi, carciofi, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, porri)

TABELLA 2 - ATTREZZATURE

CODICE	DESCRIZIONE ATTREZZATURE
1	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione agrumi
2	Linea manuale per lavorazione agrumi
3	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione frutta
4	Linea manuale per lavorazione frutta
5	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione cipolle
6	Linea manuale per lavorazione cipolle
7	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione carote
8	Linea manuale per lavorazione carote
9	Linea per lavorazione ortaggi a foglia
10	Linea per lavorazione pomodori
11	Linea per lavorazione cavolfiori
12	Banco vibrante per la selezione dei fagiolini
13	Banco di selezione e impacco semiautomatico/automatico
14	Banco di selezione e impacco manuale
15	Macchina calibratrice
16	Hydro cooler/vacuumm cooler
17	Bins
18	Altri tipi di imballaggio in legno, plastica o cartone
19	Carrelli trasportatori
20	Contatrice elettronica frutti
21	Etichettatrice
22	Macchina a immersione per trattamento [illegible] e antimuffa
23	Macchina incartatrice per agrumi

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 2251/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1992 - 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle emanate dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0420

DECRETO 18 settembre 1995.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per la regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Sicilia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5462

DECRETO 18 settembre 1995.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per la regione Campania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano

necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5463

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di giugno 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.638,998
Marco tedesco	»	1.170,014
Franco francese	»	333,299
Fiorino olandese	»	1.045,445
Franco belga	»	56,960
Lira sterlina	»	2.613,809
Lira irlandese	»	2.672,547
Corona danese	»	299,730
Dracma greca	»	7,244
E.C.U.	»	2.161,145
Dollaro canadese	»	1.189,964
Yen giapponese	»	19,380
Franco svizzero	»	1.415,284
Scellino austriaco	»	166,390
Corona norvegese	»	262,907

Corona svedese	Lit.	225,820
Marco finlandese	»	381,305
Escudo portoghese	»	11,107
Peseta spagnola	»	13,478
Dollaro australiano	»	1.179,960

Art. 2.

. Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di giugno 1995, come segue:

Afganistan: Afgani	Lit.	0,462
Albania: Lek	»	15,476
Algeria: Dinaro algerino	»	34,773
Angola: New Kwanza	»	—
Antille olandesi: A/Guilder	»	915,129
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	436,756
Argentina: Peso Argentina	»	1.638,082
Aruba: Fiorino Aruba	»	915,129
Azerbaigian: Manat	»	0,372
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.638,082
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.344,816
Bangladesh: Taka	»	40,037
Barbados: Dollaro Barbados	»	814,439
Belize: Dollaro Belize	»	819,041
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.638,082
Bhutan: Rupia Bhutan	Lit.	51,936
Bielorussia: Rublo Bielorussia	»	0,142
Birmania: Kyat	»	303,166
Bolivia: Boliviano	»	341,696
Botswana: Pula	»	589,335
Brasile: Real	»	1.794,944
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.172,642
Bulgaria: Lev	»	24,750
Burundi: Franco Burundi	»	7,148
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,712
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	19,743
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	606,697
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.977,930
Cile: Peso cileno	»	4,124
Cina: Renmimbi	»	197,338
Cipro: Lira cipriota	»	3.695,924
Colombia: Peso colombiano	»	1,872
Comore Isole: Franco Comore	»	4,443
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	3,332
Corea del Nord: Won nord	»	761,898
Corea del Sud: Won sud	»	2,154
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	9,185
Croazia: Kuna Croazia	»	325,192
Cuba: Peso cubano	»	1.638,082
Dominicana: Peso dominicano	»	117,193

Ecuador:		
Sucre	Lit.	0,651
Egitto:		
Lira egiziana	»	482,174
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	187,209
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	446,222
Estonia:		
Corona Estonia	»	145,986
Etiopia:		
Birr	»	277,641
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.618,640
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.180,779
Filippine:		
Peso filippino	»	63,612
Gambia:		
Dalasi	»	171,419
Ghana:		
Cedi	»	1,422
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,140
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.618,640
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,217
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.359,006
Guatemala:		
Quetzal	»	283,644
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,101
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,642
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,421
Haiti:		
Gourde	»	86,214
Honduras:		
Lempira	»	182,009
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	211,775
India:		
Rupia indiana	»	51,906
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,735
Iran:		
Rial iraniano	Lit.	0,546
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	2.730,136
Islanda:		
Corona Islanda	»	25,797
Israele:		
Shekel	»	549,632
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	—
Kenya:		
Scellino keniota	»	30,346
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.464,012
Laos:		
New kip	»	2,247
Lesotho:		
Maluti	»	447,134
Lettonia Latvia:		
Nuovo lat	»	3.162,975
Libano:		
Lira libanese	»	1,009
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.638,082
Libia:		
Dinaro libico	»	4.607,825
Lituania:		
Lita Lituania	»	409,520
Macao:		
Pataca	»	205,010
Macedonia:		
Dinaro	»	44,003
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,412
Malawi:		
Kwacha	»	106,715
Malaysia:		
Ringgit	»	668,637
Maldive:		
Rufiya	»	139,174
Malta:		
Lira maltese	»	4.709,081
Marocco:		
Dirham Marocco	»	195,545
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,043
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	93,605

Paese / Valuta		
Messico: Peso Messico	Lit.	263,454
Moldavia: Leu Moldavia	»	361,770
Mongolia: Tugrik	»	3,816
Mozambico: Metical	»	0,224
Nepal: Rupia nepalese	»	32,508
Nicaragua: Cordoba oro	»	218,767
Nigeria: Naira	»	74,458
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	1.096,455
Oman: Rial Oman	»	4.254,758
Pakistan: Rupia pakistana	»	52,742
Panama: Balboa	»	1.638,082
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.263,275
Paraguay: Guarani	»	0,833
Perù: New Sol	»	729,657
Polinesia Francese: Franco C.F.P.	»	18,327
Polonia: Zloty	»	697,384
Qatar: Riyal Qatar	»	450,141
Repubblica Ceca: Corona Ceca	»	62,734
Repubblica Slovacca: Corona Slovacca	»	55,812
Romania: Leu	»	0,836
Russia: Rublo Russia (M.)	»	0,349
Russia: Rublo Russia (u.)	»	2.599,372
Rwanda: Franco Ruanda	»	7,445
Salomone Isole: Dollaro Salomone	»	525,869
Sant'Elena: Lira Sant'Elena	Lit.	2.618,640
São Tomé: Dobra	»	1,301
Seychelles: Rupia Seychelles	»	356,199
Sierra Leone: Leone	»	2,476
Singapore: Dollaro Singapore	»	1.172,642
Siria: Lira siriana	»	39,329
Slovenia: Tallero Slovenia	»	14,317
Somalia: Scellino somalo	»	0,625
Sri Lanka: Rupia Sri Lanka	»	32,753
Sud Africa: Rand	»	447,134
Sudan: Dinaro sudanese	»	31,201
Surinam: Fiorino Surinam	»	3,909
Swaziland: Lilangeni	»	447,134
Taiwan: Dollaro Taiwan	»	63,536
Tanzania: Scellino Tanzania	»	2,751
Thailandia: Baht	»	66,383
Tonga Isola: Pa Anga	»	1.177,475
Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad Tobago	»	287,256
Tunisia: Dinaro tunisino	»	1.749,360
Turchia: Lira turca	»	0,037
Ucraina: Karbovanet Ucraina	»	0,011
Uganda: New scellino	»	1,719
Ungheria: Forint ungherese	»	13,014
Uruguay: Peso uruguaiano	»	264,738

Vanuatu:		
Vatu	Lit.	14,426
Venezuela:		
Bolivar	»	9,635
Vietnam:		
Dong	»	0,147
Western Samoa:		
Taia	»	667,604
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.553,323
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	32,598
Zaire:		
New Zaire	Lit.	0,390
Zambia:		
Kwacha	»	1,801
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	192,490

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A5451

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993 che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996;

Considerato che il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi a gestione regionale, che risultano dal predetto quadro comunitario di sostegno a fronte FESR per il triennio 1994-1996, è al momento valutato in complessivi 1.354 MECU, di cui 541,6 MECU, pari al 40 per cento della quota prevista a carico dello Stato, a valere sulle disponibilità previste della legge n. 488/1992 (art. 1, comma 8), ai sensi del decreto-legge n. 123/1995 (art. 4, comma 3);

Viste le decisioni con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, parte dei programmi operativi per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Puglia;

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale dei programmi operativi delle citate regioni, limitatamente a quelli per i quali sono già intervenute le decisioni di approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi regionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria;

Considerata l'opportunità che gli interventi di carattere multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;

Considerata la necessità di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;

Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, è opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al 50 per cento — per le sole annualità 1994-1995 — degli importi da prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale — ammontanti complessivamente a 1.709,2 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale ed a 742,9 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 4.055,116 miliardi di lire, di cui 2.007,392 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 — assegnate con la presente delibera per 1.906,814 — e 2.047,724 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e alla predetta legge n. 488/1992, in armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;

Visto il citato decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, art. 4, comma 3, che consente l'utilizzo delle risorse già destinate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale, per la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/7526 in data 15 giugno 1995, nonchè la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5010 in data 16 giugno 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e dai relativi programmi operativi approvati con le decisioni indicate nelle allegate tabelle, che formano parte integrante della presente delibera, riguardano infrastrutture ed iniziative di sviluppo in vari settori produttivi.

2. Il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per l'insieme degli interventi a gestione regionale, che risultano dal quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio 1994-1996, è al momento valutato in complessivi 1.354 MECU.

Ad esso si provvede, tenuto conto della delibera CIPE 13 aprile 1994, limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40 per cento, con una parte delle risorse di cui all'art. 4,

comma 3, del decreto-legge n. 123/1995, che viene riservata a tale scopo. Le predette risorse sono trasferite al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, a seguito della contrazione dei mutui autorizzati a valere sulle disponibilità della legge n. 488/1992, ai sensi del decreto-legge n. 123/1995.

3. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento nazionale — specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento a gestione regionale approvato in sede comunitaria — è disposta, come già richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:

a) il cofinanziamento a fronte del FESR è assicurato per lire 459,062 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 587,564 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, nonché per lire 497,694 miliardi con disponibilità delle regioni. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 70,412 miliardi per l'anno 1994, a lire 177,330 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 211,320 miliardi per l'anno 1996;

b) il cofinanziamento a fronte del FEOGA è assicurato per lire 229,010 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire 133,484 con disponibilità delle regioni. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote aunue pari rispettivamente a lire 32,118 miliardi per l'anno 1994, a lire 68,456 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 128,436 miliardi per l'anno 1996.

Le annualità 1994 e 1995 sono state, al momento, calcolate in misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

4. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale prevista per il 1994 nel corso dell'anno 1995 ed in quelli seguenti. Le quote nazionali 1994, 1995 e 1996 possono, comunque, essere erogate negli anni successivi fin quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

6. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorità ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nel quadro del partenariato — con la Commissione europea e in sede di conferenza Stato-regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza delle amministrazioni centrali dello Stato interessate e dei servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, le amministrazioni interessate attiveranno in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

7. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1996
Azioni cofinanziate dal FESR

(importi in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FESR										
		FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87				L. 488/92				TOTALE STATO	TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1994	1995	1996	TOTALE	1994	1995	1996	TOTALE			
BASILICATA	C(94)3765 del 16.12.94	17,798	18,424	18,898	55,120	16,310	16,362	16,364	49,036	104,156	66,344	170,500
CALABRIA	C(94)3767 del 16.12.94	27,992	51,322	51,152	130,466	37,320	68,422	68,194	173,936	304,402	159,900	464,302
MOLISE	C(94)3766 del 20.12.94	3,246	8,406	11,474	23,126	4,326	11,206	15,296	30,828	53,954	22,476	76,430
PUGLIA	C(95)1073 del 22.05.95	,000	55,238	82,696	137,934	,000	73,642	110,250	183,892	321,826	136,564	458,390
SARDEGNA	C(94)3128 del 25.11.94	21,376	43,940	47,100	112,416	28,498	58,580	62,794	149,872	262,288	112,410	374,698
TOTALE GENERALE		70,412	177,330	211,320	459,062	86,454	228,212	272,898	587,564	1046,626	497,694	1544,320

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1996
Azioni cofinanziate dal FEOGA

(in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA					
		FONDO DI ROTAZIONE 183/87				TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1994	1995	1996	TOTALE		
ABRUZZO	C(95) 563 del 05.04.95	,000	21,060	16,120	37,180	24,760	61,940
PUGLIA	C(95)1073 del 22.05.95	3,990	29,496	80,770	114,256°	63,318	177,574
SARDEGNA	C(94)3120 del 25.11.94	28,128	17,900	31,546	77,574	45,406	122,980
TOTALE GENERALE		32,118	68,456	128,436	229,010	133,484	362,494

(°) Le annualità 1994 e 1995 sono state, al momento, calcolate in misura pari al 50% della quota da prevedere ai sensi della delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

95A5435

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 20 settembre 1995.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva alla Camera dei deputati fissata per il giorno 22 ottobre 1995.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386;

Dispone:

Per la campagna relativa all'elezione suppletiva del collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania, fissata per il giorno 22 ottobre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 28 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 1° agosto 1995, come modificate con atto 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 dello stesso 2 agosto 1995.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A5503

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 3 agosto 1995.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 12 gennaio 1995 nonché individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE ATONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 della legge stessa;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di recupero ed i proprietari di immobili, «anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso»;

Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995), con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti criteri e modalità per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994;

Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995), con la quale sono state adottate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Vista la propria deliberazione in data 2 marzo 1995, registrata alla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale sono state adottate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla richiamata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Ravvisata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 12 gennaio 1995 sulla scorta di alcune difficoltà ed esigenze rappresentate dal responsabile dell'unità di ricostruzione e dagli enti locali in sede di applicazione dell'anzidetta deliberazione di questa Conferenza sulla quale hanno convenuto i rappresentanti delle regioni, sia nella prospettiva di conseguire la semplificazione delle procedure amministrative già avviate che con riguardo ai lavori di ripristino di importo di lieve entità per i quali si rende utile elevare l'ammontare esente dall'obbligo della perizia consentendo la più sollecita realizzazione delle attività di ricostruzione e riparazione;

Ravvisata altresì la necessità, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 1, della legge n. 35/1995, di indicare criteri e modalità per l'attuazione del disposto dell' art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge n. 35/1995, come modificato dall'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, della legge n. 265/1995;

Delibera:

CAPO I

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione in data 12 gennaio 1995

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 5 della deliberazione del 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, nel seguito del presente articolo indicata con il termine «deliberazione», le parole «sessanta giorni» sono sostituite con le parole «centocinquanta giorni».

2. Al comma 2, lettera *c)*, ultimo periodo, dell'art. 5 della deliberazione le parole «inferiore a lire 10 milioni» sono sostituite con le parole «inferiore a lire 20 milioni».

3. Ai commi 1 e 8 dell'art. 10 della deliberazione le parole «entro sessanta giorni dalla data» sono sostituite con le parole «entro centocinquanta giorni dalla data».

CAPO II

*Criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 2, commi 1-*quater *e 1-*quinquies*, e 5, comma 7, del decreto-legge n. 154/1995.*

Art. 2.

1. I destinatari dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 giugno 1995, n. 265, sono i soggetti che non hanno potuto beneficiare di altre provvidenze previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e dagli articoli 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 8, 12-*quinquies* e 12-*sexies* della stessa legge n. 35/1995.

2. Per l'individuazione del contributo di cui al comma 1 per ricostruzione, acquisto o riparazione di beni immobili ad uso non abitativo, nonché per l'ammissione al contributo stesso e relative concessione ed erogazione, si applicano le disposizioni di cui al capo I della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. A fini di cui al comma 2 la spesa massima ammissibile a contributo per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliare ad uso non abitativo di cui all'art. 4, comma 1, della deliberazione adottata in data 12 gennaio 1995 è determinata in L. 500.000/mq per una superficie utile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più utilizzabile e, comunque, non superiore a 400 mq e per un ammontare massimo globale di lire 200 milioni. La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione dei danni è determinata nella misura massima di L. 400.000/mq per una superficie utile non superiore a 400 mq e per un ammontare massimo globale di lire 160 milioni.

4. I soggetti aventi diritto alle provvidenze di cui ai commi precedenti possono produrre ai comuni certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente le dichiarazioni sul danno ai beni immobili e sul nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

Art. 3.

1. Per l'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, in favore dei titolari di studi professionali si applicano, in quanto compatibili, i criteri adottati da questa Conferenza in favore delle imprese danneggiate e le conseguenti direttive impartite con decreto interministeriale del 23 marzo 1995 emanato di concerto dal Ministero del tesoro e da quelli dell'interno e dell'industria, commercio ed artigianato, nonché con dereto del Ministero del tesoro in data 24 marzo 1995.

2. Ai fini di cui al comma 1, la domanda di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995, la relativa documentazione, comprensiva della denuncia a fini ICIAP 1994 e dell'iscrizione al registro IVA 1994, è presentata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*, presso i competenti ordini professionali.

Art. 4.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Dipartimento degli affari regionali della presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1995

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 350

95A5423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria».

Il decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 1995.

95A5490

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 settembre 1995:

Amendola Giuseppina, notaio residente nel comune di Montecalvo Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Morcone, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Figlioli Francesco, notaio residente nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Cenni Maria Luisa, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Curione Domenico, notaio residente nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Ferrante Fabrizio, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Vacca Vincenzo, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Cagnacci Massimo, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Casale Monferrato, con l'anzidetta condizione;

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Vallecrosia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fucci Riccardo, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

De Candia Pasquale, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Carpino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mezzanzanica Miriam, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Legnano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Smeraldi Mauro, notaio residente nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cordopatri Rosamalia, notaio residente nel comune di Macomer, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Bosa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rossi Angelina, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Stradella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Stasi Porzia, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Gentilini Alberto, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

La Ciura Sebastiano, notaio residente nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Lentini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Berardinis Simonetta, notaio residente nel comune di Catignano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pulvino Gianfranco, notaio residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Alia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Minutella Francesco, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Castelbuono, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Manno Antonella, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Bandieramonte Stefano, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Mestre, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grieb Stefano, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Mirano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

95A5454

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento di un oggetto specifico di ricerca e relativa attività di formazione afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici - tecnologie della trasduzione del segnale.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1995 è affidata al Consorzio fattori neuronotrofici Ne.Fa.C., Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Aspetti molecolari della produzione di fattori coinvolti nella crescita, maturazione e rigenerazione del sistema nervoso, della loro interazione con i recettori specifici e del meccanismo di induzione degli effetti trofici» per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire — di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

95A5455

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 settembre 1995

Dollaro USA	1609,44
ECU	2034,33
Marco tedesco	1086,14
Franco francese	315,79
Lira sterlina	2491,41
Fiorino olandese	969,72
Franco belga	52,803
Peseta spagnola	12,701
Corona danese	280,51
Lira irlandese	2544,69
Dracma greca	6,757
Escudo portoghese	10,426
Dollaro canadese	1181,67
Yen giapponese	15,540
Franco svizzero	1343,44
Scellino austriaco	154,41
Corona norvegese	248,64
Corona svedese	226,92
Marco finlandese	364,29
Dollaro australiano	1219,47

95A5594

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000 (codice 036716) e 10,50% - 1° aprile 1995/2005 (codice 036717) al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 24 aprile 1995 (art. 16), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101, del 3 maggio 1995, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000 e 10,50% - 1° aprile 1995/2005 il 21 settembre 1995.

95A5475

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: E01E «fisiologia vegetale», disciplina «fisiologia delle piante coltivate».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5483

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Catania è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L11A «linguistica italiana», per la disciplina «storia della lingua italiana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5500

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300